

**Sentenza del Tribunale di primo grado 7 ottobre 2009 —
Vischim/Commissione**(Causa T-420/05) ⁽¹⁾

(Prodotti fitosanitari — Sostanza attiva clorotalonil — Iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE — Procedimento di valutazione — Direttiva 2005/53/CE — Ricorso di annullamento — Ricorso per carenza — Ricorso per risarcimento danni)

(2009/C 282/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Vischim Srl (Cesano Maderno) (rappresentanti: avv.ti C. Mereu e K. Van Maldegem)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Doherty e L. Parpala, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, per quanto attiene all'iscrizione della sostanza attiva clorotalonil, della direttiva della Commissione 16 settembre 2005, 2005/53/CE, recante modifica della direttiva del Consiglio 91/414/CEE per includervi il clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive (GU L 241, pag. 51), una domanda di annullamento del rapporto di riesame del clorotalonil (documento SANCO/4343/2000 def. del 14 febbraio 2005), una domanda di dichiarazione di carenza e una domanda di risarcimento danni

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Vischim Srl è condannata alle spese, comprese quelle attinenti ai procedimenti sommari.

⁽¹⁾ GU C 36, dell'11.2.2006.

**Sentenza del Tribunale di primo grado 6 ottobre 2009 —
FAB/Commissione**(Causa T-8/06) ⁽¹⁾

[«Aiuti di Stato — Televisione digitale terrestre — Aiuto concesso dalle autorità tedesche alle emittenti radiotelevisive che utilizzano la rete di televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Ricorso di annullamento — Nozione di aiuto di Stato — Risorse di Stato — Compensazione costituente la contropartita di obblighi del servizio pubblico — Aiuto destinato a promuovere la cultura — Legittimo affidamento»]

(2009/C 282/71)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: FAB Fernsehen aus Berlin GmbH (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. A. Böken)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. H. van Vliet e K. Gross, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Deutscher Kabelverband eV (Berlino, Germania) (rappresentanti: avv.ti K. Struckmann, C. Arhold e N. Wimmer)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2005, 2006/513/CE, relativa all'aiuto di Stato al quale la Repubblica federale di Germania ha dato esecuzione a favore dell'introduzione della televisione digitale terrestre (DVB-T) nella regione di Berlino-Brandeburgo (GU 2006, L 200, pag. 14)

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La FAB Fernsehen aus Berlin GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 86 dell'8.4.2006.